

DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE N. 248

L'anno, addì 31 del mese di maggio, nella Sede Camerale, il Segretario Generale Dott. Antonio Nannini ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento sotto indicato:

OGGETTO: SERVIZIO ALLESTIMENTO PUNZONI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.P.R. N. 150/2002 – DETERMINA A CONTRARRE.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" come modificata, da ultimo, dal D. Lgs. n. 219 del 25.11.2016;
- Richiamate le delibere del Consiglio della Camera di Commercio di Forlì-Cesena n. 12 del 9.11.2015 e di Rimini n. 12 del 9.11.2015 con le quali è stato deliberato l'accorpamento delle medesime Camere nella nuova Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini;
- Preso atto del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2015 con il quale è stata istituita la nuova Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e che in data del 19 dicembre 2016 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, a seguito del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 236 del 6.12.2016;
- Richiamata la determinazione Presidenziale n. 1 del 19.12.2016 con la quale si prende atto che il Dott. Antonio Nannini svolgerà la funzione di Segretario Generale fino al 31 maggio 2021;
- Visto l'art. 3 del già richiamato Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2015 che dispone il subentro della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti Camere di Commercio;
- Richiamato il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 contenente il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2015, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", e in particolare l'art. 36 (*Contratti sotto soglia*);
- Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006", pubblicato in G.U il 10 dicembre 2010, per le disposizioni ancora vigenti fino all'entrata in vigore dei decreti e degli atti previsti nel D. Lgs. n. 50/2016 succitato;
- Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;
- Visto l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 7 maggio 2012 convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 2012 n. 94, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Nannini
Documento firmato digitalmente

- importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
- Visto il Decreto-Legge n. 95 del 06/07/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (spending review), convertito nella legge n. 135/2012, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
 - Considerato che l’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta alla rinegoziazione;
 - Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti possono procedere attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
 - Richiamata la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0172113 del 24.09.2015 con la quale si precisa: *“nelle more dell’approvazione del primo preventivo economico la nuova camera di commercio potrà sostenere oneri obbligatori e indifferibili tra cui ricadono le spese per il personale, le spese di funzionamento e quelle derivanti dall’applicazione di contratti”*;
 - Visto l’art. 15 del D.P.R. 150/2002 relativamente all’allestimento dei punzoni per l’attività di produzione di oggetti in metallo prezioso (oro, argento, platino, palladio);
 - Considerato che l’orafo che debba allestire nuovi punzoni per la propria attività ne fa richiesta alla Camera di Commercio della provincia ove ha sede la propria impresa, che è tenuta al rilascio dell’iscrizione al Registro degli assegnatari di marchio e che detiene le matrici relative al numero di iscrizione medesimo;
 - Considerato che il *“Manuale delle procedure amministrative adottate dagli Uffici Metrici Camerali”*, redatto dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna e dal Gruppo Network *“Gli uffici metrici nell’area di regolazione del mercato”*, prevede che la Camera di Commercio ove abbia sede il laboratorio specializzato scelto dall’orafo per l’allestimento dei punzoni (sia essa la Camera di Alessandria, Vicenza, Arezzo, o di altra provincia) vigili sulla realizzazione degli stessi, ricevendo, a fronte del servizio svolto e secondo una prassi non univoca, o il pagamento direttamente dall’orafo richiedente oppure dalla Camera di Commercio detentrici delle matrici;
 - Considerata la nota prot. n. 7438 del 12/06/2015 inviata dalla Camera di Commercio di Alessandria alla Camera di Commercio di Rimini e la nota prot. n. 9044 del 12/06/2015 inviata alla Camera di Commercio di Forlì, con cui è stato richiesto, diversamente rispetto al passato, di fatturare direttamente alle Camere di Commercio (e non all’orafo richiedente) il servizio svolto relativamente all’allestimento punzoni presso i laboratori specializzati con sede nella provincia di Alessandria; d
 - Vista la Legge n. 190/2014 all’art. 1 comma 629 lettera b) relativamente allo “split payment” in vigore dall’01/01/2015;
 - Considerato che il servizio in oggetto svolto dalle Camere di Commercio è riconducibile ad attività commerciale e che, pertanto, deve essere oggetto di affidamento da parte delle Camere di Commercio committenti;
 - Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, commi 449 e 450, L. 296/2006 ss.mm., il servizio in oggetto

non è offerto dalle convenzioni quadro Consip, né dalle convenzioni quadro della centrale di committenza regionale di riferimento, né è disponibile nel mercato elettronico della P.A., né nel mercato elettronico della centrale regionale di riferimento;

- Considerato, pertanto, che la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini si possa trovare, ogni qualvolta riceva richiesta di allestimento punzone da parte di un orafo della provincia di competenza, nella circostanza di dover affidare il servizio di “*allestimento punzoni orafi*” e “*recupero spese di spedizione*” rispettivamente per un importo pari a € 7,50 a punzone e per un importo pari a € 7,50 relativamente alla spedizione o per altro importo modificato/aggiornato e comunicato di volta in volta dalla Camera interessata;
- Ritenuto di procedere, per tutto quanto premesso, all'affidamento diretto, di volta in volta, del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla Camera di Commercio nel cui territorio provinciale abbiano sede i laboratori di allestimento punzoni (*Alessandria, Vicenza, Arezzo, ecc.*);
- Richiamata la circolare del Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 0172113 del 24.09.2015 con la quale si precisa che “nelle more dell’approvazione del primo preventivo economico la nuova camera di commercio potrà sostenere oneri obbligatori e indifferibili tra cui ricadono le spese per il personale, le spese di funzionamento e quelle derivanti dall’applicazione di contratti”;
- Considerato che è necessario consentire al nuovo ente di esercitare le proprie funzioni e agli uffici di svolgere le attività in continuità con quelle delle precedenti Camere di Commercio accorpate nelle more dell’adozione del primo preventivo economico;
- Tutto quanto sopra premesso;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) di procedere, per tutto quanto in premessa, all'affidamento diretto del servizio relativo all'allestimento dei punzoni ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ogni qualvolta richiesto dagli orafi con sede della propria impresa nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, alla Camera di Commercio nel cui territorio provinciale abbiano sede i laboratori di allestimento punzoni (*Alessandria, Vicenza, Arezzo, ecc.*) previa richiesta di conferma alla medesima Camera delle tariffe applicate;
- 3) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento delle procedure di affidamento di cui sopra, ai sensi dell'art. 31 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in qualità di responsabile del servizio competente, il Dott. Antonio Nannini, Segretario Generale dell'ente;
- 4) di avvalersi, per la parte relativa alla procedura di affidamento in senso stretto e per gli adempimenti obbligatori in materia di pubblicità e comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP), della dott.ssa Laura Lazzari, Responsabile P.O. Servizi Amministrativo-contabili, o della Dott.ssa Simona Cenci, Provveditore, funzionari in possesso delle competenze tecniche e degli accreditamenti necessari ad operare nei confronti della stessa Autorità.

Risorse e patrimonio - Provveditorato/

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Nannini
Documento firmato digitalmente